

## CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

In Benevento, presso l'Azienda Ospedaliera San Pio, sono presenti e si costituiscono nel presente atto:

- il Direttore Generale e legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera San Pio (di seguito anche *il cliente*), Dott.ssa Maria Morgante, nata a San Nicola Baronia (AV) il 15.12.1968, C.F. MRGMRA68T55I061K, con sede alla Via Dell'Angelo n. 1, in Benevento, Codice Fiscale e Partita Iva 01009760628;
- l'Avv. Arturo Testa, nato a Napoli il 24.12.1976, C.F. TSTRTR76T24F839I, iscritto all'albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Napoli (di seguito anche *il professionista*), con studio in Napoli, con polizza RC professionale,

i quali,

### PREMESSO

- che l'Azienda Ospedaliera "San Pio" conferisce incarico al professionista al fine di costituirsi del giudizio R.G. 11262/2023 pendente innanzi alla Corte di Cassazione, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Mazzeo;
- che il professionista, dopo un primo esame della questione e della documentazione che gli è stata sottoposta, ha offerto la propria disponibilità ad assistere il cliente;
- che il cliente ha prestato consenso al trattamento dei dati personali ed ha ricevuto l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al D.lvo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria;
- che con il presente atto le parti, anche in relazione a quanto stabilito dal D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, intendono disciplinare il suddetto incarico professionale;

### STABILISCONO

che l'incarico professionale è regolato dai seguenti patti e condizioni:

1. la premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l'Azienda Ospedaliera "San Pio", con sede in Benevento alla Via dell'Angelo n. 1, come sopra rappresentata, conferisce al professionista, che a sua volta accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio R.G. 11262/2023 pendente innanzi alla Corte di Cassazione, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Mazzeo;
3. le parti stabiliscono che per l'incarico conferito, ed indipendentemente dall'esito della controversia, si applicano i parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 08 ottobre 2022 - opportunamente rimodulati ai sensi e per gli effetti della presente convenzione;
4. nello specifico, per quanto concerne il giudizio per il quale si conferisce il presente incarico, le parti precisano ed accettano espressamente che lo scaglione di riferimento per l'indicazione del valore della causa è convenzionalmente riferito - per il carattere della prestazione e per la tipologia della materia - a quello compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 relativo alle cause avanti alla Corte di Cassazione e che per ogni fase sarà corrisposto il valore di cui al D.M. n. 147/2022 ridotto del 30% (ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 - parametri per la definizione dei compensi professionali - del bando per l'iscrizione nella short list per l'affidamento di incarichi professionali per assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi nei quali questa Amministrazione sia parte attiva o passiva), e in particolare:
  - a) € 1635,20 per la fase di studio del procedimento, così come meglio specificata dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014;
  - b) € 1378,30 per la fase introduttiva del giudizio, così come meglio specificata dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014;
  - c) € 845,60 per la fase decisionale del procedimento, così come meglio specificata dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014;e così per complessivi € 3.859,10 oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati, Iva e rimborso spese forfettarie se dovuti (per un importo di € 5.630,90 al lordo della ritenuta d'acconto);

5. i compensi comprenderanno l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno corrisposti:

- in presenza di sottoscrizione da parte del legale incaricato della presente convenzione;
- solo per ogni fase effettivamente espletata;
- a seguito di consegna del fascicolo processuale di parte;
- in caso di somme da recuperare, in presenza di condanna di controparte, in seguito ad avvenuta notifica a quest'ultima di atto di diffida ad adempiere da parte del legale incaricato;

In caso di conciliazione della controversia il cliente verserà solo quanto pattuito per l'intera fase processuale in cui avviene la conciliazione.

6. l'Azienda Ospedaliera "San Pio", inoltre, dietro presentazione di adeguata documentazione, sarà tenuta a pagare tutte le spese necessarie all'esecuzione dell'incarico (spese postali, marche da bollo, spese di notifica, spese per contributo unificato, imposte di registro, ulteriori imposte o tasse o tributi); in caso di trasferta sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzo pubblico di trasporto o - nel caso di utilizzo di autovettura propria - sarà riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio ex artt. 11 e 27 DM 55/2014;
7. le parti stabiliscono che la scadenza del termine di pagamento da cui inizieranno a decorrere gli interessi legali è fissato nel 60° giorno successivo alla data di ricezione, da parte del cliente, della fattura proforma dell'Avvocato;
8. il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti sotto la sua responsabilità. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono a carico di quest'ultimo, come pure eventuali spese di domiciliazione;
9. il cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l'incarico professionale conferito e si impegna a mettere a disposizione dell'avvocato quanto necessario per esercitare le difese;
10. il professionista si impegna ad informare il cliente in merito allo svolgimento del mandato affidato e a fornire copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
11. nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 del Codice di procedura civile, ovvero, comunque nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda in cui l'Azienda ospedaliera risulti soccombente, il compenso del professionista è ridotto del 50% rispetto a quello stabilito al precedente art. 4;
12. il professionista dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità ed inconferibilità/confitto di interessi.

*il Direttore Generale A.O. "San Pio"*  
**Dott.ssa Maria Morgante**

*il professionista incaricato*  
**Avv. Arturo Testa**

Maria  
Morgante  
23.04.2024  
15:05:44  
GMT+01:00



ARTURO  
TESTA  
23.04.2024  
11:27:08  
GMT+01:00

